

COMUNE DI LISSONE

(Provincia di Monza e Brianza)

Verbale n. 8 del 19/12/2024

Parere del Collegio dei Revisori

Oggetto: Ipotesi di Accordo Decentrato Integrativo per l'annualità economica 2024

Il sottoscritto Collegio dei Revisori del Comune di Lissone redige il presente verbale per esprimere il parere di competenza in merito alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2024 ed in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2024 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (ex art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022).

Premesso che è stata ricevuta a mezzo mail a firma del dott. Francesco Bergamelli – Segretario Generale del Comune di Lissone la documentazione qui sotto elencata:

- delibera G.C. n.202 del 02/10/2024 “Aggiornamento della composizione della delegazione trattante di parte pubblica. Art. 7 co 3 del CCNL 16.11.2022 relativo al personale del comparto funzioni locali trienni 2019-2021”;
- delibera G.C. n. 205 del 02/10/2024 “Linee di Indirizzo per il CCDI 2024 parte economica”;
- determina n. 1007 del 08/10/2024 di costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2024;
- delibera di G.C. n. 92 del 10/04/2024 di approvazione del PIAO 2024/2026 (inclusi PEG e gli allegati con i dettagli del Piano delle Performance);
- ipotesi di accordo relativo al contratto decentrato integrativo del personale non dirigente - annualità economica 2024 sottoscritto dalla parte sindacale e pubblica in data 11/12/2024;
- relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo recante data del 18/12/2024;

Richiamato il nuovo CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 16/11/2022, che:

- agli artt. 79 e 80, disciplina, rispettivamente, la costituzione e l'utilizzo del fondo risorse decentrate a decorrere dall'anno 2023, prevedendo la disapplicazione espressa delle clausole di cui agli artt. 67 e 68 del precedente CCNL del 21/05/2018 dal 1° gennaio 2023 (commi 7 e 4);
- all'art. 8, comma 7, prevede: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalle relazioni illustrativa e tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;*

Richiamati altresì:

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*, effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'art. 40, comma 3 sexies del d.lgs. n.165/2001 che prevede: *“A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni sono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1”*;

E considerato che:

- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'Organo di controllo ovverosia nel caso di specie, il Collegio dei Revisori dei Conti deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando *“norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto”*;
- che detto controllo deve essere effettuato dall'Organo di revisione economica – finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'Organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

Tutto ciò premesso il Comune di Lissone deve procedere alla costituzione del fondo incentivante relativo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2024, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

In data 18/12/2024 sono state sottoscritte con firma digitale dal dott. Francesco Bergamelli Segretario Generale:

- la relazione illustrativa sugli aspetti procedurali – normativi e sul contenuto economico della pre-intesa sul contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del comparto per l'anno 2024 è stata redatta secondo lo schema della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ed illustra chiaramente le informazioni richieste;
- la relazione tecnico - finanziaria sulla costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2024 è stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 25 del 19/07/2012 e contiene tutte le informazioni richieste in modo esauriente;

Considerato che:

- la determinazione degli aspetti contrattuali è una specifica scelta di merito di competenza dell'amministrazione dell'Ente;
- la conseguente copertura finanziaria, una volta stabilita l'opportunità della scelta contrattuale e normativa, compete all'amministrazione dell'Ente;
- il possibile incremento dei costi di natura contrattuale, una volta superata positivamente la questione di merito, ha i crismi di legittimità.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio dei Revisori ha esaminato il contenuto della predetta documentazione in ordine alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata

integrativa per l'anno 2024 ed alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2024 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Considerato e verificato che:

1. l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata nei richiamati limiti normativi, come evidenziato e così riepilogato:

• totale risorse stabili	Euro 527.876,78
• totale risorse variabili soggette al limite	Euro 36.241,50
• totale risorse variabili non soggette al limite	Euro 77.555,09
• totale decurtazioni anni precedenti e per rispetto dei limiti	Euro 7.296,39
• tot. generale (al netto delle decurtazioni)	<u>Euro 634.376,97</u>

2. l'onere scaturente dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2024 risulta essere garantito dalla disponibilità dei fondi nei vari capitoli del Bilancio 2024 come attestato nella Relazione tecnico-illustrativa nella specifica Sezione 3 (ultima pagina del documento).

il Collegio dei Revisori **certifica** che ai sensi ex art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022, è presente la disponibilità dei fondi nei vari capitoli del Bilancio 2024 ed esprime **parere favorevole** alla sottoscrizione definitiva da parte della Giunta Comunale.

Il Collegio **richiama infine l'attenzione** ad alcune considerazioni espresse in numerose deliberazioni di varie Sezioni di Controllo della Corte dei Conti tra le quali si ricorda che:

1. la costituzione del "Fondo" deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza.
2. una mancata o tardiva contrattazione integrativa, nella misura in cui essa costituisce presupposto per il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi, nella sostanza svilisce le finalità sottese all'istituto ora in parola e compromette o rischia di compromettere il raggiungimento dei risultati attesi.
3. ... dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l'anno e in contrasto con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e della verifica dell'avvenuto raggiungimento degli stessi. Nel motivato avviso espresso con la deliberazione n. 51/2016, questa Sezione ha infatti confermato il suo ampio sfavore verso l'utilizzo delle risorse dei progetti per la performance in difetto di una preventiva assegnazione degli obiettivi, richiamando a questo proposito le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia n. 287/2011/PAR, per il Veneto n. 161/2013/PAR, nonché i pareri resi dalla Sezione regionale di controllo per il Molise n. 218/2015/PAR e ancora dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR.

Sarebbe auspicabile che il Comune di Lissone approvasse gli atti relativi alla CCDI nei primi mesi di ciascun anno, così come altresì consigliato dai magistrati contabili.

In merito poi alla procedura di erogazione dei fondi ed in particolare alle voci di parte variabile legate alle performance/produttività il Collegio **raccomanda** la puntuale verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte del nucleo di valutazione/Organismo di valutazione e la corresponsione integrale delle indennità solo a consuntivo previa verifica del raggiungimento dei risultati previsti.

Difatti, tenuto conto che l'attribuzione annuale di premi incentivanti, come precisato anche dall'ARAN, è vincolata all'esito positivo di tutti quei processi identificativi del ciclo della performance (compreso accertamento dei risultati e validazione) idonei a giustificare il riconoscimento di premialità ai dipendenti, conseguenti a misurati e valutati miglioramenti dell'azione amministrativa in termini di efficienza, efficacia, economicità, l'anticipazione di somme di qualunque importo risulta essere in conflitto con quanto previsto dall'art. 14, comma 6 e più in generale, dall'art. 3, comma 5 secondo cui *"il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance"* (Par. RAL166 – Par. AFL52b).

Si richiamano altresì le previsioni di cui all'art. 14, comma 4, lett. d) e f), secondo cui l'organo di valutazione *"garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione (...) nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai CCNL, dai contratti integrativi ..."* ed è *"responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento Funzione Pubblica"*.

Infine limitatamente all'istituto previsto dall'art. 79 co 2 lett b) del CCNL 16.11.2022 si ricorda che tale nuova formulazione ha eliminato l'obbligo a preventivo di parere da parte dell'organismo di valutazione, lasciandolo comunque inalterato prima della corresponsione in particolare in merito alla verifica della sussistenza ed il rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dalla disciplina contrattuale (rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa di personale, ente che non si trovi in condizione di dissesto etc).

Lissone, 19 dicembre 2024

Il Collegio dei Revisori

Dott. Carlo Rampini – Presidente

Dott. Emanuele Tomasoni – Componente

Dott.ssa Giovanna Soresina – Componente

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)